



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE

n. 12 del 03/04/2020

EMERGENZA NELLA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI.

AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO (CER 200310) PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA BELLINI LOC. BORGONOVO DEL COMUNE DI BELLIZZI (SA) IN DEROGA AL DM 08/04/2008 E SMI.



ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N. 12 DEL 03/04/2020

OGGETTO: EMERGENZA NELLA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI.
AUTORIZZAZIONE AL DEPOSITO TEMPORANEO DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO (CER 200310)
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA BELLINI LOC. BORGONOVO DEL COMUNE DI
BELLIZZI (SA) IN DEROGA AL DM 08/04/2008 E SMI.

IL SINDACO

PREMESSO

- che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il documento del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti avente ad oggetto *Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.3/ 2020)*;

DATO ATTO degli *Indirizzi per la gestione di rifiuti urbani emergenza sanitaria da Covid-2019 provenienti da utenza contagiate* emanati dalla Regione Campania che disciplinano le modalità di conferimento, prelievo, raccolta e destinazione finale dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui alloggiavano persone risultate positive al Covid-19 che effettuino, nei comuni della Regione Campania, quarantena obbligatoria di cui all'articolo 1 lettera c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, validi per tutta la fase del periodo emergenziale, ai sensi dei quali i rifiuti in oggetto:

- sono classificati come rifiuti urbani indifferenziati, con codice EER 20.03.01;
- devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani, in maniera indifferenziata;
- devono essere trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a immediata termovalorizzazione, senza alcun trattamento preliminare, presso l'impianto termovalorizzatore di Acerra, previo eventuale deposito in appositi scarrabili collocati all'interno di aree recintate, nelle disponibilità dei gestori competenti, adeguatamente attrezzate e presidiate, o mediante il trasbordo in sicurezza tra automezzi, il tutto ai fini di una ottimizzazione pianificata dei conferimenti all'Impianto di Acerra;

RICHIAMATE

- la nota 392/2020 del 23.3.2020 con la quale l'Ente d'Ambito Salerno comunicava le istruzioni operative dettate dalla Regione Campania per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da COVID-19, richiedendo la trasmissione dei dati utili alla pianificazione del calendario di conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra;
- la nota 1212 del 25.3.2020 con la quale la EcoAmbiente Salerno precisa che i rifiuti prodotti da soggetti positivi al Covid-19 e da quelli sottoposti a quarantena obbligatoria non devono essere conferiti all'impianto TMB di Battipaglia, in quanto la destinazione finale è l'incenerimento diretto da effettuare presso il termovalorizzatore di Acerra;

VISTI

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;
- il decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020;
- gli *Indirizzi per la gestione di rifiuti urbani emergenza sanitaria da Covid-2019 provenienti da utenza contagiate* emanati dalla Regione Campania, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria di cui alle linee guida dettate dall'Istituto Superiore di Sanità, aggiornate al 14.3.2020;
- la Circolare ministeriale recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni" emanata dal Ministero dell'Ambiente in data 30.3.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 2 aprile 2020;



ATTESO l'evolversi della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi di contagio, sia sul territorio nazionale che nell'ambito del territorio comunale, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

DATO ATTO che anche i rifiuti possono essere fonte di contagio da Covid-19 ed eliminarli, in questo periodo di emergenza sanitaria, necessita di temporanee e straordinarie regole di gestione, in particolare per i rifiuti prodotti dai soggetti positivi o che si trovano in isolamento domiciliare;

RICHIAMATA la nota acquisita al protocollo dell'Ente n.6142 del 2 aprile 2020, con la quale la società SARIM Srl affidataria del *servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene urbana*, chiede di poter disporre di un'area sul territorio comunale nella quale effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti raccolti presso abitazioni di utenze contagiate, classificati con codice ERR 20.03.01, richiedendo l'emissione di specifica ordinanza sindacale ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il servizio con il programma di conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra, come indicato anche dall'Ente d'Ambito Territoriale Salerno;

RITENUTO opportuno e necessario attivare iniziative di carattere straordinario finalizzate a ridurre nel settore della gestione dei rifiuti la trasmissione dell'infezione da virus Covid-19, dando atto che l'adozione di tempestive iniziative precauzionali premette di scongiurare situazioni di pregiudizio per la collettività e per la salute pubblica;

VISTO l'art. 191 comma 1 del D.lgs n.152/2006 che stabilisce che *"qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, Il Sindaco può emettere ... ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*;

CONSIDERATO che la situazione in cui si trova attualmente il Comune è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato art. 191, in quanto sussistono gravi condizioni e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che risulterebbero inevitabilmente pregiudicate in caso di mancato ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione del servizio di raccolta per i rifiuti provenienti da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui alloggino persone risultate positive al Covid-19 che effettuino quarantena obbligatoria di cui all'articolo 1 lettera e) del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

CONSIDERATO, altresì, che nell'ambito del contratto di servizio affidato alla Società SARIM srl rientra anche la gestione del centro di raccolta comunale ubicato in Via Bellini, di cui alla definizione dell'art. 183 comma 1 lett. mm) del DLgs 152/06 *"ovvero quale: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento"*.

DATO ATTO che la disciplina dei centri di raccolta è regolata dal DM Ambiente 8 aprile del 2008, così come modificato dal DM 13 maggio 2009 secondo cui non è di norma consentito il deposito temporaneo della frazione dei rifiuti solidi urbani identificata dal CER 20.03.01;



RITENUTO che il centro di raccolta comunale ubicato in Via Bellini, dotato di recinzione e pavimentazione idonea, autorizzato con Delibera di G.M. n. 220 del 14/10/2010 e già affidato in gestione alla Società SARIM giusto contratto rep. n. 02 del 26/02/2016, possa accogliere temporaneamente, in un'area appositamente individuata, un cassone scarrabile idoneo al deposito temporaneo dei rifiuti identificati con il CER 20.03.01 raccolti presso utenze positive al COVID_19 al fine di ottimizzare l'istituendo servizio di raccolta con il programma di conferimento presso il termovalorizzatore di Acerra, come indicato anche dall'Ente d'Ambito Territoriale Salerno;

RITENUTO, pertanto, sussistente la necessità di provvedere all'eliminazione delle condizioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica nell'ambito del territorio del comunale mediante l'adozione di un provvedimento "extra ordinem" a fronte della situazione creatasi;

VISTI e RICHIAMATI

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 191 del che stabilisce, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente; dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro 3 giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore ai 6 mesi;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:
 - l'articolo 50, comma 5, il quale prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
 - l'articolo 54 comma 4, per cui il sindaco, quale
 - e ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
 - l'articolo 54 comma 4-bis, per cui i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto, per l'effetto, ai sensi dell'articolo 191 comma 1 del D.lgs. 152/2006, per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione del servizio di raccolta per i rifiuti provenienti da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui alloggino persone risultate positive al Covid-19 o che effettuino quarantena obbligatoria, di cui all'articolo 1 lettera e) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, in ottemperanza agli indirizzi dettati dalla Regione Campania e alle successive istruzioni operative rese dall'Ente d'Ambito Salerno con nota 392/2020, di cui in narrativa;

AUTORIZZA

il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dai soggetti positivi al Covid-19 identificati con CER 20.03.01, che effettuino quarantena obbligatoria nel territorio del Comune di Bellizzi, in apposito scarrabile idoneamente collocato nel centro di raccolta comunale con le modalità e nel rispetto degli *Indirizzi per la gestione di rifiuti urbani emergenza sanitaria da Covid-2019 provenienti da utenza contagiate* emanati dalla Regione Campania, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria di cui alle linee guida dettate dall'Istituto Superiore di Sanità, aggiornate al 14.3.2022, in deroga al Decreto Ministeriale 8 aprile 2008, per la durata strettamente necessaria alla possibilità di trasferimento diretto presso il TMV di Acerra;



ORDINA

alla ditta SARIM srl, affidataria del *servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene urbana*, di provvedere a delimitare e attrezzare un'area interna al centro di raccolta comunale per il posizionamento dello scarrabile, nel pieno rispetto di tutti i requisiti di sicurezza e di quanto indicato negli indirizzi dettati dalla Regione Campania e alle successive istruzioni operative rese dall'Ente d'Ambito Salerno con nota 392/2020, di cui in narrativa;

La presente ordinanza ha durata pari a 6 mesi ovvero fino al termine del periodo emergenziale.

DEMANDA

- al Responsabile dell'Area competente di porre in essere tutti gli atti gestionali funzionali per la piena esecuzione della presente ordinanza;
- alla Polizia Municipale comunale la vigilanza della presente ordinanza;

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza, per quanto di competenza:

- alla ditta SARIM srl;
- al Responsabile dell'Area Tecnica: Igiene e Servizi al Territorio;
- al Centro Operativo Comunale;
- alla Polizia municipale;
- alla Prefettura di Salerno;
- alla Provincia di Salerno;
- ai Carabinieri della Locale Stazione di Bellizzi;
- all'ARPAC Salerno;
- all'Asl- di Salerno;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio della presente ordinanza e la trasmissione, per opportuna conoscenza, entro 3 giorni dall'emissione, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, ultimo periodo del citato D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. al Presidente del Consiglio dei Ministri (Piazza Colonna n. 357-Roma 00187), al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (Via C. Colombo n. 44-Roma 00154), al Ministero delle Attività Produttive (Via Sallustiana n. 53- Roma 00144), al Ministro della Salute (Via G. Ribotta n. 44 Roma - 00187), al Presidente della Regione Campania - al Prefetto di Salerno- Ufficio Territoriale di Governo;

che il presente provvedimento potrà essere revocato, in qualsiasi momento qualora si venissero a riscontrare disservizi arrecati alla cittadinanza, irregolarità gestionali, violazioni rispetto alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, nonché qualora vengano meno le garanzie richieste per un corretto espletamento dei servizi in parola.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVISA

che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge n.241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR COMPETENTE, ai sensi della Legge n.1034/71 e ss.mm.ii. o al presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del d.P.R. 24/11/1971 n.1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Bellizzi, 03/04/2020

Il Sindaco
Domenico Volpe